

## **ACCORDO QUADRO**

Tra

**AMAP - Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca", Regione Marche**

e

**Dipartimento Di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  
Università degli Studi di Perugia**

per collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito dell'attività di contrasto alla CIMICE ASIATICA  
(*Halyomorpha halys*) mediante l'impiego di ooparassitoidi nella Marche

**Triennio 2024-2026**

## **ACCORDO QUADRO**

- L' Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca", di seguito abbreviata in AMAP con sede in Osimo, via T. A. Edison 2, Partita IVA e cod. fiscale 01491360424, nella persona della Dott.ssa Francesca Severini, nata ad Ancona (AN) il 11.06.1969, con C.F. SVRFNC69H51A271W e residente ad Ancona in Fraz. Gallignano n. 111/A, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico dell'AMAP e domiciliata per la carica in Via T. A. Edison.2 60027 Osimo (AN);
- e il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia -, rappresentato dal Direttore Prof. Gaetano Martino nato a Napoli il 07.08.1958, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, Borgo XX Giugno, 74 – Perugia (PG) e autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di rappresentante legale del DSA3 in forza all'Articolo 41 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia.

## **PREMESSO CHE**

- il Comitato Fitosanitario Nazionale ha approvato il 10 Ottobre 2019 il Piano di Contrasto alla Cimice Asiatica con l'istituzione del Tavolo Tecnico Scientifico di Coordinamento che prevede, tra l'altro, la partecipazione del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2 aprile 2020: Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone. ha definito i criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone;
- il Programma Nazionale di Lotta Biologica 2020 per il controllo in Italia di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) mediante l'impiego del suo antagonista naturale, l'Imenottero Scelionide *Trissolcus japonicus*, delineato dal "Tavolo Tecnico Cimice asiatica" su incarico del Comitato Fitosanitario Nazionale, prevede, lanci di lotti di questo Ooparassitoide in 7 tra Regioni e Province Autonome;
- la nota tecnica del Mipaf n. 2708 del 24.01.2020, che definisce i criteri di scelta dei siti di rilascio, le modalità di rilascio e verifica dell'intervento di controllo biologico della Cimice asiatica con l'impiego del *Trissolcus japonicus*;

- con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 Marzo 2021 Reg. Uff. Interna n. 0031358, è stata rilasciata l'autorizzazione alle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria all'immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* per il triennio 2021-2023;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è stata rilasciata l'autorizzazione alle Regioni Liguria, Umbria, Marche, Sardegna, Campania (Gruppo 2) per l'immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* per l'anno 2024.

### **CONSIDERATO**

- che con Legge Regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 è stata istituita l'AMAP cui sono assegnati, all'art.25 comma 5 della medesima normativa, i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) di cui alla L.R. n. 11 del 16 gennaio 1995;
- che fra le attività del SFR dell'AMAP rientra l'ottimizzazione delle strategie di lotta per la protezione delle colture;
- che la cimice asiatica, con presenza accertata anche nelle Marche, costituisce una forte minaccia per le produzioni frutticole e vivaistiche sia per le caratteristiche biologiche della specie sia per la difficoltà di contenimento con mezzi disponibili ammessi dalla difesa integrata;
- il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia ha documentata esperienza di allevamento di pentatomidi e dei loro parassitoidi;
- che la collaborazione tra l'AMAP e il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali -Università degli Studi di Perugia, consentirà il lancio di adulti di *Trissolcus japonicus* per il contenimento del pentatomide evitando gli impatti negativi su biocenosi, ambiente ed economia che Cimice asiatica inevitabilmente provocherebbe.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1: Oggetto dell'Accordo**

AMAP e il Dipartimento Di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, intendono stabilire un rapporto di collaborazione su base volontaria per il controllo della Cimice asiatica

(*Halyomorpha halys*) mediante l'utilizzo dell'agente biologico *Vespa samurai* (*Trissolcus japonicus*) e, se del caso, da altri agenti di controllo biologico, nella Regione Marche.

## **ARTICOLO 2: Descrizione delle attività**

Il Dipartimento Di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali ed AMAP, nel triennio 2024-2026, per le finalità di cui all'art. 1 coopereranno per la realizzazione delle seguenti attività:

- moltiplicazioni di *Trissolcus japonicus* dai nuclei di pre-moltiplicazione dell'Ooparassitoide forniti dal Laboratorio di Lotta Biologica del CREA-DC Sede di Firenze;
- individuazione dei siti ove effettuare i lanci;
- controlli pre-rilascio effettuati prima del lancio dei parassitoidi;
- controlli in post-rilascio effettuati dopo l'ultimo rilascio dei parassitoidi;
- verifica dell'eventuale parassitizzazione di insetti non-target sui campioni raccolti durante i monitoraggi (risk assessment);
- a cura di AMAP, per la parte in campo, e del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per la parte di laboratorio;
- valutazione sull'impiego di altri agenti di controllo biologico per il contrasto alla cimice asiatica;
- relazione annuale per l'attività svolta e relazione finale al termine del triennio;
- disponibilità da parte di UNIPG a partecipare ad almeno ad un evento organizzato in regione sull'attività.

## **ARTICOLO 3: Responsabilità copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in tutti i luoghi in cui vengono svolte le attività connesse al presente Accordo, il datore di lavoro di ciascuna Parte, nell'accezione stabilita dalla normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

L'AMAP non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari, delle aziende o strutture a cui lo stesso si è rivolto, che potrebbero cagionarsi per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo. Reciprocamente, il Dipartimento Di Scienze Agrarie

Alimentari non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose dell'AMAP, delle aziende o strutture a cui lo stesso si è rivolto, che potrebbero cagionarsi per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

#### **ARTICOLO 4: Referenti**

AMAP e il Dipartimento Di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali, per la gestione del presente Accordo quadro nominano quali referenti i seguenti soggetti:

- 1) Per AMAP dott.ssa Angela Sanchioni
- 2) Per Dipartimento Di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali Prof. Eric Conti

#### **ARTICOLO 5: Oneri finanziari**

Per le prestazioni che saranno svolte dall'UNIPG nell'ambito del presente Accordo, è previsto un importo per un complessivo annuale di Euro 10.000, per ciascun anno in cui le attività del presente accordo quadro saranno realizzate, comprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli relativi al conferimento di borse di studio per attività di ricerca e/o contratti di lavoro autonomo esterno, alle missioni, al materiale ed eventuali attrezzature occorrenti. Per le attività previste dall'art. 2 e le modalità di erogazione del compenso saranno attivate appositi contratti annuali. Il SFR-AMAP si riserva la possibilità di non procedere alla stipula del contratto annuale. In assenza del contratto annuale le parti non sono tenute allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e agli oneri finanziari di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 6: Durata del presente Accordo**

Il presente atto ha decorrenza dalla data di stipula fino al 31.12.2026.

#### **ARTICOLO 7: Proprietà intellettuale e risultati della ricerca**

1. Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Accordo, o acquisite durante lo svolgimento del Programma di Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

2. La proprietà delle Conoscenze e dei Risultati derivanti dal Programma di Ricerca, anche se conseguiti nel periodo di tempo massimo di 6 (sei) mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale, spetta congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto, nel corso dell'attività, la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva e fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore/autore ai sensi della vigente normativa.

3. Le Parti concordano, sin da ora, che la gestione commerciale e lo sfruttamento delle Conoscenze e dei Risultati derivanti dal Programma di Ricerca, che possono costituire oggetto di esclusiva o di privativa, saranno disciplinati in successivi e separati accordi, da stipularsi prima del deposito dell'eventuale domanda di priorità.

#### **ARTICOLO 8: Clausola di esclusività**

Il presente Accordo non ha carattere vincolante e di conseguenza non limita l'azione individuale di AMAP e del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia nelle diverse attività realizzate nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze.

#### **ARTICOLO 9: Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disposto negli altri articoli del presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e normative vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 10: Informazioni confidenziali**

10.1 - Fermo restando quanto previsto all'art. 7, in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi Informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e si impegnano:

- a non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione confidenziale trasmessa dalla Parte Informatrice;
- a non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto nel presente Accordo.

10.2 - L'obbligo di riservatezza non riguarda informazioni, dati e conoscenze, etc.:

- già noti alla Parte Ricevente precedentemente al disvelamento da parte della Parte Informatrice;

- di dominio pubblico al momento del ricevimento o in data successiva alla data del presente Accordo per cause indipendenti da colpa della Parte ricevente;

- ricevute legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità senza vincoli di segretezza;

- la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione.

10.3 - La Parte Ricevente garantisce che trasferirà le Informazioni confidenziali ricevute dalla Parte Informatrice esclusivamente ai suoi dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività di ricerca, e riportati nell'elenco allegato al presente Accordo (Allegato B), al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dal Programma di Ricerca.

10.4 - Ciascuna Parte si impegna a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

10.5 - Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

10.6 - Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza per ulteriori 5 (cinque) anni dalla scadenza o risoluzione anticipata del presente Accordo.

10.7 - Alla scadenza o risoluzione anticipata del presente Accordo, la Parte Ricevente, su richiesta scritta della Parte Informatrice, dovrà restituire o distruggere (a discrezione della Parte Informatrice) tutte le Informazioni confidenziali ricevute e ancora in suo possesso e tutte le copie delle stesse.

Le Parti escludono sin da ora la possibilità di utilizzazione dei risultati del programma di ricerca a fini bellici.

### **ARTICOLO 11: Trattamento dei dati personali**

AMAP e Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali garantiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione del presente Accordo si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.

Pertanto i dati vengono trattati esclusivamente per la gestione e l'esecuzione del rapporto disciplinato nell'Accordo, alla scadenza del quale, nell'ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso accordo, la contitolarità del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

### ARTICOLO 12: Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall' applicazione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Ancona.

### ARTICOLO 13: Spese contrattuali

Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e s.m.i., e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo a carico di AMAP.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Osimo (AN), data \_\_\_\_\_

Perugia, data \_\_\_\_\_

Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca"	Dipartimento Di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi di Perugia
Dott.ssa Francesca Severini	Prof. Gaetano Martino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*